

# Quelle norme così antiche e spesso ancora attuali

I documenti recuperati all'Archivio di Stato di Roma dove, non si sa come, erano finiti - Curiose e illuminanti indicazioni sul modo di vivere delle comunità rivierasche in epoca medioevale - Molte disposizioni sopravvivono sotto forma di radicate consuetudini

«Item statuerunt et ordinaverunt quod nulla persona debeat portare... ad missam... aliqueum puerum... minorem annorum trium... sub pena... den... duodecim... Et totidem solvat ille puer... minor annorum sex, si fleret...» Ossia guardatevi bene dal portare a messa bambini minori di tre anni a scampo di 12 denari di multa. E per quelli dai tre ai sei anni, se piangessero, sborserebbero altrettanto», (statuto 22).

«L'oste che s'azzarda a dar da bere, sul tardi, è punito con l'ammenda di 2 soldi e altrettanto l'avventore che beve», (statuto 173).

«È assolutamente vietato ogni gioco (d'azzardo) salvo i dadi, ma solo per sorteggiare chi deve pagare (da bere)», (statuto 219).


Così, con una sequenza incalzante di proibizioni, prescrizioni e ammende si sgrana, implacabile, il Codice trecentesco degli Statuti di Cannero che Pierangelo Frigerio e Pier Giacomo Pisoni hanno riportato alla luce per «il bisogno tutto umano di alimentare e correg-

gere la vita presente con la coscienza del passato», nel bel volume «E Cannero si diede le sue leggi» 229 pagine con testo a fronte, Alberti Editore - Intra.

La scoperta del Codice la cui esistenza, ma non l'ubicazione, era attestata soltanto da una bibliografia del 1905, è avvenuta fortuitamente presso l'Archivio di Stato a Roma, dove, non si sa come e perché, era finito.

Il volume s'iscrive nella ormai datata e ben radicata presenza, nel settore delle ricerche storiche, dei due studiosi che tali non sono, anche se parrà strano, per professione ma per vocazione indubitabile: Frigerio, ad esempio, ha uno studio d'ingegneria. L'opera ha richiesto una meticolosa e paziente stesura di emendazioni, traduzione, interpretazione, apparato critico e glossario.

L'ambito delle ricerche, pur non essendo limitato al bacino verbanese, certamente in questo territorio trova il miglior sollecitazione perché il sentimento di storia patria meglio



Un acquerello che ritrae Cannero, paese rivierasco sulle sponde del lago Maggiore.

s'identifica nella concretezza della terra dove si è nati e si vive.

L'opera è leggibile su due piani: uno specialistico, riservato ai non molti che navigano in queste riservate acque, ed uno di erudita curiosità o, per

essere più espliciti, volto a quei lettori che dalla conoscenza della vita e dei costumi degli antenati traggono profondi motivi di riflessione e di paragone tra il passato e il presente. A questa seconda prospettiva il libro si presta senza pre-

clusioni. pur dovendo rinunciare alla specificità metodologica che interessa e puntualizza l'opera.

Gli statuti di Cannero sono stati redatti nella metà del '300. Essi riguardavano la vita della comunità cannerese

medievale così come si dispiegava nella sua completezza quotidiana, il potere del Comune, gli obblighi imposti per una regolata convivenza, con un occhio aperto al diritto del singolo e tutti e due ai suoi doveri perché la miglior esistenza possibile della collettività presupponeva una minuziosa disciplina anche dei più minuti atti e la priorità dell'interesse generale su quello individuale.

Le ragioni storiche, etiche, religiose, economiche che determinavano questa accentuazione in negativo (De pena, De non) che introduce quasi ogni statuto, sono organicamente esposte nella vasta introduzione del libro.

Qui si vuol solo accennare ad alcuni degli statuti stessi che, per singolarità, carpiscono l'attenzione del lettore. Indubbiamente il libro è meno leggibile per coloro che non hanno nozione diretta o mediata della vita contadina. Per gli altri, invece, la godibilità è estesa e sorprendente. Tant'è che negli statuti canneresi si ri-

trovano molte norme che sono sopravvissute, imperative o come consuetudine, per sei secoli nelle nostre terre altolombarde-piemontesi.

Al testo 184, per esempio, si prescriveva che le donne di Cannero, durante la messa, stessero nel lato di ponente della navata sotto pena di 12 denari d'ammenda: a riscontro, nei nostri paesini, fino a poco tempo fa, le donne stavano alla sinistra dell'altare e gli uomini a destra senza che nessuno infrangesse l'inveterata usanza.

Col testo 191 veniva multata l'abitudine di soffermarsi sotto il portico della chiesa a chiacchierare, durante la messa. Quel malcostume è ancora riscontrabile oggi, in diversi villaggi. Nelle osservanze come nelle inosservanze c'è come un filo che ricollega i tempi.

Per ben tre volte gli statuti intervenivano, comminando ammende, affinché nelle fontane pubbliche non si lavasse i panni o si buttassero immondizie o sconcezze (24, 56, 57). Ancora oggi su qualche vecchia fontanella delle nostre valli si può leggere la scritta, corrosa da annose intemperie. «È proibito lordare la fontana. Multa di lire 2».

Anche il divieto (20) che proibiva di trascinare sui fondi altrui tronchi o pietre, per non asportare la cotica dei prati (e dare quindi adito alle erosioni dovute alle piogge) era fatto osservare rigorosamente fino ai primi anni del dopoguerra, nei nostri comuni di montagna, quando i prati erano fondamentali per l'allevamento bovino.

Egualmente, il pascolo vagante ammesso dallo statuto (100) soltanto dopo S. Martino, ossia dall'11 novembre e fino all'inizio di marzo, era osservato sostanzialmente, anche se per periodo diverso, sul territorio prealpino del Varesotto dove le stalle si aprivano quando l'erba d'autunno non poteva più essere falciata causa la sua stentatezza: si parla di non molti anni addietro, allorché non c'era famiglia che non avesse una mucca.

Di raffronti passato-presente, attinenti agli usi contadini, se ne trovano a iosa.

Ciò che invece suscita meraviglia, e non riscontrabile a memoria d'uomo sulla sponda verbanese orientale, è la regolamentazione puntigliosa e severa sullo smercio e il consumo del vino la cui qualità era sottoposta al controllo del Comune e, come tale, dal medesimo garantita. I Canneresi precorsero, e anche meglio, di sei secoli la legislazione nazionale in materia.

Ci sono poi divieti curiosi o che almeno tali ci paiono perché la «ratio legis» che li dettò si è persa nel tempo: la proibizione, ad esempio, di possedere oche mentre erano concesse le anatre. Altri, che appaiono contraddittori: si concedeva ad ogni famiglia di tenere sei galline e un gallo ma non chioce e pulcini: col che non ci è possibile immaginare come venisse risolto il problema della uova (forse era già artificiale?). Da segnalare che la divisione delle comunità tra «vicini» e «appoggiati» (gli uni originari del luogo e gli altri che andavano a dimorarvi) concedeva ai primi diritti e privilegi negati ai secondi (qualcosa di simile si riscontra ancora nella vicina Svizzera ove sussiste l'istituto del «patriziato»). Ne discendeva, per citare, uno dei risvolti, che gli appoggiati potevano tenere, sì, un gallo ma solo due galline!

Dagli statuti si apprende, anche, che nel '300 si coltivavano leguminose che successivamente scomparvero dalle nostre campagne e dalle nostre mense: le fave che, prevalentemente pare, venivano convertite in farina. Superfluo annoiare come da moltissimo tempo sia scomparsa, sulle rive del Verbano, la coltivazione dell'ulivo che gli statuti regolavano severamente.

La lettura del codice va opportunamente accentuata pure sul governo della comunità che, affidato ai decani liberamente eletti, veniva esercitato con norme giudiziose e in tempi celeri.

Nel loro complesso gli statuti di Cannero stanno a dirci come il fondamento dell'umano convivere è sempre la temperanza, frutto raro in ogni tempo, che però i nostri lontani avessero coltivare pur con poca scienza ma con molta saggezza. Più che una memoria, è un insegnamento.

BASILIO CADONI